

FAQ – DOTTORATI DI RICERCA XL CICLO

SEZIONE D.M. 226/2021 E D.M. 301/2022

AVVERTENZA: Le presenti FAQ costituiscono riscontro alle richieste di informazioni più frequenti pervenute durante il webinar del 30 giugno 2026 dedicato.

ASPETTI GENERALI		
1	In riferimento al ciclo XL, se un dottorando dovesse ricevere una supplenza in Conservatorio, o un altro lavoro, può ultimare il percorso rinunciando alla borsa (se autorizzato dal collegio) o deve rinunciare al dottorato? Se rinuncia al dottorato deve restituire le borse percepite?	Fermo restando che – ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.M. 470/2024 - “<i>il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, e di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b). Il collegio del dottorato, secondo modalità definite dal regolamento didattico generale delle Istituzioni AFAM, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all’importo della borsa medesima</i>”, si rappresenta che la rinuncia alla borsa di ricerca non determina automaticamente la rinuncia alla posizione (cfr. FAQ n. 6 del 3 maggio 2024). Con riferimento alla possibilità di prosecuzione del percorso di dottorato senza borsa e agli ulteriori effetti conseguenti alla rinuncia del dottorando, si rappresenta che tali aspetti attengono a profili ordinamentali rimessi all'autonomia delle Istituzioni, nel rispetto della normativa vigente e dei rispettivi regolamenti.

2	Un dottorando del Conservatorio può iscriversi al biennio di un corso universitario contemporaneamente alla frequenza del dottorato di ricerca? Come può il conservatorio gestire la doppia iscrizione (iter procedurale, obblighi e attività).	La legge n. 33/2022 e l'art. 2, comma 2, del relativo decreto attuativo in ambito AFAM (D.M. 933/2022) consentono “l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all’art. 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 o a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo art. 2 della legge 508 del 1999.”, nei limiti e alle condizioni ivi previsti. Resta fermo il divieto di cumulo delle borse di studio disposto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 398/1989, ai sensi del quale "Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti". Nel quadro della disciplina nazionale sopra richiamata, si evidenzia che, ai sensi del D.M. 778/2024, par. 4, lett. e), “Relativamente ai Corsi di dottorato interamente finanziati nell'ambito dei Bandi del PNRR tutti i posti devono essere coperti con borsa”. Ne consegue che, qualora anche il secondo corso fosse assistito da una borsa di studio non cumulabile con la borsa di dottorato PNRR, l’eventuale opzione del dottorando per la seconda borsa comporterebbe l’impossibilità di mantenere il finanziamento PNRR per la borsa oggetto di rinuncia. Ove nel caso concreto in esame venisse invece riscontrata la possibilità di un cumulo compatibile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 398/1989, ai fini della verifica dell'assenza di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. UE 2021/241, si dovrà tenere conto che: • l'eventuale finanziamento della seconda borsa non potrà essere di fonte di derivazione europea, in quanto non è compatibile con il finanziamento a valere sul PNRR; • qualora la seconda borsa fosse coperta da un finanziamento nazionale di derivazione pubblica, dovrà essere verificato che non risultino finanziati i medesimi costi. In ogni caso, per tutte le fattispecie sopra rappresentate, si fa presente che la contemporanea iscrizione al secondo corso non dovrà in alcun modo pregiudicare
---	---	--

	il regolare svolgimento e gli obiettivi del progetto di ricerca valutato dall'ANVUR, l'effettuazione dei periodi obbligatori di studio e ricerca eventualmente previsti, in impresa e/o all'estero, secondo l'Investimento di riferimento, nonché il rispetto degli altri requisiti di ammissibilità e degli obblighi stabiliti dai D.M. 629/2024 e 630/2024 e dall'atto d'obbligo sottoscritto a seguito della concessione del finanziamento PNRR. La gestione della contemporanea iscrizione rientra nell'autonomia organizzativa e regolamentare dell'Istituzione AFAM, nel rispetto della legge n. 33/2022 e del D.M. n. 933/2022. Sul piano procedurale, secondo le previsioni dell'art. 5 del citato D.M., l'Istituzione acquisisce annualmente dallo studente l'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale questi dichiara la volontà di iscriversi anche a un altro corso universitario e attesta il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni. Le modalità organizzative non possono comunque incidere sugli obblighi propri del percorso dottorale finanziato.
--	--

PRESENTAZIONE IN PIATTAFORMA		
1	E' frequente che il periodo di 6 mesi venga totalizzato sommando più sedi estere ospitanti. Come si rendiconta in questo caso?	Può essere effettuato il periodo all'estero su più sedi estere. Il coordinatore può richiedere all'ufficio di inoltrare ad ANVUR la Richiesta di Nuovo Soggetto Estero tramite la funzionalità di Gestione Modifica Borse (disponibile SOLO lato ufficio). Una volta che ANVUR accetterà la richiesta i Nuovi soggetti ospitanti esteri compariranno in automatico in piattaforma ed il periodo potrà essere frazionato sulle diverse sedi per un totale di 6 mesi.

2	Nella sezione “Anagrafica Cup” non si riesce ad inserire la data fine, nei casi in cui il Dottorando non fa 6 mesi presso lo stesso soggetto, come si fa?	In riferimento alla card di Anagrafica CUP per l’inserimento della data di fine dell’intero corso di dottorato, il coordinatore può inserire la data di fine in autonomia nell’apposita sezione. Per la seconda parte della domanda, il coordinatore può richiedere all’ufficio di inoltrare ad ANVUR la Richiesta di Nuovo Soggetto Estero tramite la funzionalità di Gestione Modifica Borse (disponibile SOLO lato ufficio). Una volta che ANVUR accetterà la richiesta i Nuovi soggetti ospitanti esteri compariranno in automatico in piattaforma ed il periodo potrà essere frazionato sulle diverse sedi per un totale di 6 mesi.
3	Se il soggetto estero è lo stesso ma il Dottorando fraziona i 6 mesi in tempi diversi vanno inseriti ogni volta?	Si confermiamo che occorre inserire i vari periodi di attività all’interno della card di Avanzamento Procedurale ---step 3 Inserimento dottorandi –Modifica dati (presente nell’utenza del coordinatore).